



UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA

**di importo inferiore a 100.000 Euro , per la
realizzazione di Opere Pubbliche**

(Approvato con deliberazione del consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29.06.2009
ed emanato con D.R. n. 184 del 16.07.2009)



SOMMARIO

Art. 1. Oggetto	3
Art. 2 Presupposti dell'affidamento-----	3
Art. 3 Servizi oggetto di affidamento -----	3
Art. 4 procedura di affidamento-----	4
Art. 5 Corrispettivi -----	4
Art. 6 Convenzioni / lettere di incarico -----	4
Art. 7 - Rinvio -----	5
Art. 8 –Entrate in vigore-----	5



Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina le procedure che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 62, 1 comma, del DPR n. 554/99, e dell'art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere applicate nell'affidamento di incarichi di progettazione esterna, di importo inferiore a 100.000 euro, per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2 Presupposti dell'affidamento

1. Ai sensi dell'art 90, comma 1°, del D.Lgs. 163/2006 è possibile conferire gli incarichi di cui al successivo art. 3, quando sussistano le condizioni che legittimano l'affidamento esterno stabilite dall'art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 ai soggetti di cui al comma 1 lettere d) e), f), g), h) del citato art. 90 e precisamente:

lett. d): liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L.23.11.1939 n° 1815 e successive modificazioni;

lett. e): società di professionisti;

lett. f): società di ingegneria;

lett. g): raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili;

lett. h): consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura con i requisiti indicati nell'art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006.

2. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni viene certificata dal Responsabile del Procedimento (art. 8 comma 1 lett. d) del DPR n. 554/99).

Art. 3 Servizi oggetto di affidamento

1. I servizi oggetto di affidamento sono quelli previsti dall'art. 50 del DPR n. 554/99 e precisamente:

A) Incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;

B) Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:

a) Prestazioni professionali speciali;

b) Prestazioni accessorie.

2. I servizi di cui al precedente punto B), a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:

a) Supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;

b) Redazione studi di fattibilità;

c) Redazione calcoli statici;

d) Incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;

e) Incarichi per la sicurezza dei cantieri (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);

f) Incarichi di assistenza di cantiere;

g) Incarichi di collaudo di opere pubbliche;

h) Incarichi topografici (Rilievi, frazionamenti ecc.);

i) Incarichi geologici e geognostici;



- D) Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
- m) Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;
- n) Altri incarichi di supporto al Responsabile Unico del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici.
3. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.

Art. 4 Procedura di affidamento

1. Gli incarichi di progettazione di cui al precedente art. 3 di importo inferiore a 100.000,00 euro, possono essere affidati dal responsabile del procedimento ai soggetti indicati dall'art. 2 del presente regolamento e in possesso dei requisiti di legge mediante procedura aperta, ristretta o negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Qualora si scelga la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara si deve procedere alla selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. Per l'affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore a 20.000,00 si potrà procedere, ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2 e dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, mediante affidamento diretto.

Art. 5 Corrispettivi

1. Il Responsabile del procedimento può affidare i servizi di cui all'articolo 3 del presente regolamento mediante l'utilizzo di due criteri:

- Il prezzo più basso;
- L'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'art. 86, comma 2, sulla valutazione della congruità delle offerte.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento deve calcolare il compenso da porre a base di gara in misura adeguata all'importanza dell'opera da progettare. Ai fini di tale determinazione è possibile utilizzare il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore.

3. Ai sensi del disposto dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Art. 6 Convenzioni / lettere di incarico

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti mediante scrittura privata o mediante una lettera d'incarico sottoscritta per accettazione dal professionista incaricato.

2. La scrittura privata o la lettera d'incarico deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi contrattuali:

- Specificazione in dettaglio dell'oggetto della prestazione (con riferimento al documento preliminare alla progettazione);
- Corrispettivo computato sulla base di quanto stabilito dal precedente art.5;
- Sconti;



- Previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;
- Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
- Previsione di clausole risolutive espresse;
- Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- Clausole riferite alla specificità della prestazione.

Art. 7 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo diventa esecutiva.